



Roma, 17/04/2020

PROT. N. 43/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 43/2020

LORO SEDI

Oggetto: Circolare INPS rettifica DSU 2020

Carissimi,

in allegato alla presente, la circolare INPS avente oggetto “ Problematica Rettifica tramite CAF delle DSU” e la comunicazione della Consulta Nazionale dei Caf, riguardante la ricezione degli elenchi delle DSU da rettificare per permettere al Caf Nazionale di effettuare la riemissione.

Operativamente, La Direzione Caf Aic, comunicherà a tutti gli incaricati l'avvenuta regolarizzazione di tutte le posizione oggetto di rettifica o eventuali modalità operative entro la prossima settimana.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.



Consulta Nazionale dei CAF

Roma, 17 aprile 2020
Prot. 086 / 2020

Assemblea Soci – LORO SEDI

Oggetto: ISEE – Elenchi aggiornati delle “Rettifiche DSU” per anomalia duplicazione c/titoli tramite SGR

Cari colleghi,

facciamo seguito alla circolare prot. n. 83 del 10 aprile u.s. per segnalarVi di aver ricevuto dall'INPS gli elenchi aggiornati delle DSU da rettificare.
L'Istituto ha eliminato dalle liste iniziali quelle DSU che non recano più omissioni/diformità nell'attestazione a seguito della presentazione di una nuova DSU successiva al 15 marzo u.s. (data di neutralizzazione automatica della duplicazione degli importi).

Nei prossimi giorni Vi invieremo l'elenco di Vs. competenza, contenente in alcuni casi due fogli di lavoro riferiti a DSU da rettificare “con” e “senza” recapiti.
Si ricorda che INPS comunicherà tale attività agli interessati solo in presenza di recapito.

Cordiali saluti,

I coordinatori della Consulta Nazionale dei CAF
Massimo Bagnoli – Mauro Soldini

Consulta Nazionale dei CAF

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 20-03-2020

Messaggio n. 1274

OGGETTO: ISEE 2020. Controlli sul patrimonio mobiliare posseduto

In merito ai dati autodichiarati e/o precompilati relativi al patrimonio mobiliare posseduto, come già comunicato con il messaggio n. 96 del 13 gennaio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 viene effettuato un controllo automatico, sulla base dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti gestito dall'Agenzia delle Entrate, volto a riscontrare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato nei Quadri FC2 della DSU e quanto risulta nell'Archivio stesso.

In particolare, è oggetto di controllo il valore del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo e, qualora siano rilevate delle omissioni o difformità, saranno riportate, nella sezione delle annotazioni dell'attestazione ISEE, le informazioni dei componenti per i quali sono state rilevate tali omissioni o difformità (art. 4, comma 2, del D.M. 9 agosto 2019).

Nello specifico, in presenza di omissioni o difformità saranno riportati nelle annotazioni dell'attestazione ISEE le seguenti informazioni:

- i codici fiscali dei componenti per i quali sono state rilevate le omissioni o difformità;
- l'elenco dei rapporti finanziari esistenti nell'Anagrafe dei rapporti;
- il codice fiscale dell'operatore finanziario e la sua denominazione (Banca, Poste italiane, ecc.);
- la data di inizio e l'eventuale data di fine dei rapporti finanziari.

Tanto premesso, a seguito degli esiti dei controlli effettuati nei primi giorni dell'avvio delle nuove modalità di controllo sul patrimonio mobiliare, è emersa una problematica in presenzadi conti titoli e di Società di Gestione del Risparmio (SGR),ossia in presenza di fondi certificati contemporaneamente dall'Istituto di credito e dalla SGR, pur trattandosi, in tutto o in parte, delle medesime attività. Infatti, entrambi gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i rapporti finanziari gestiti per conto dei cittadini. Ne consegue che in fase di controllo del patrimonio mobiliare i valori inevitabilmente non coincidono con quelli autocertificati dal dichiarante in DSU.

L'Agenzia delle Entrate e l'Inps hanno adottato a decorrere dalla metà di marzo 2020, laddove possibile, criteri di neutralizzazione automatica della duplicazione degli importi. Gli utenti interessati, pertanto, potranno presentare una nuova DSU al fine di ottenere una attestazione ISEE senza difformità.

Qualora, nonostante l'applicazione di tali criteri di neutralizzazione, risultassero delle omissioni o difformità, come già chiarito in linea generale al paragrafo 6 del citato messaggio n. 96/2020, il cittadino dovrà presentare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità, documentando all'Ente erogatore la correttezza dei dati autodichiarati per il riconoscimento o la continuazione del beneficio, come previsto all'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

In tali casi, la documentazione da esibire è sia quella rilasciata dall'Istituto di credito che quella della SGR, dalle quali risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile

Roma, 08-04-2020

Messaggio n. 1542

OGGETTO: Rettifica tramite CAF delle DSU presentate prima dell'applicazione dei criteri di neutralizzazione di cui al messaggio n. 1274 del 20 marzo 2020

Come precisato nel messaggio n. 1274 del 20 marzo 2020, a decorrere dalla metà di marzo 2020 sono stati applicati dei criteri di neutralizzazione automatica della duplicazione degli importi in presenzadi conti titoli e di Società di Gestione del Risparmio (SGR), ossia in presenza di fondi certificati contemporaneamente dall'Istituto di credito e dalla SGR, pur trattandosi - in tutto o in parte - delle medesime attività.

In tal caso, a integrazione di quanto indicato nel predetto messaggio, l'INPS ha fornito ai CAF interessati l'elenco delle DSU che saranno successivamente ritrasmesse all'Istituto, dai medesimi CAF, tramite la funzione di rettifica, lasciando invariata la data di sottoscrizione originaria.

La funzione di rettifica, solo in virtù del momento emergenziale, sarà utilizzata dai CAF per sanare errori non dipendenti dal proprio operato.

L'INPS informerà delle operazioni di rettifica gli interessati indicati nella lista tramite i dati di contatto già comunicati dagli stessi.

I cittadini interessati, laddove necessario, potranno successivamente richiedere al CAF la nuova attestazione.

Nel caso in cui la nuova attestazione continui a presentare omissioni o difformità, il dichiarante, nel caso di prestazioni concesse dall'Istituto sulla base dell'ISEE, può inviare la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati alla Struttura competente dell'INPS, mediante i canali telematici disponibili (PEC istituzionali e caselle di posta dedicate).

Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alle indicazioni contenute nel citato messaggio n. 1274/2020.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele